

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 16 **del mese di** Maggio
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODIFICHE E INTEGRAZIONE ALLE REGOLE PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA DGR N. 177/2003 E SS.MM.II

Cod.documento GPG/2011/659

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/659

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro", ed in particolare l'articolo 33;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 Maggio 2001 in materia di accreditamento delle sedi operative;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/02/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto altresì della determinazione del Responsabile del Servizio Formazione Professionale n. 162 del 15/01/2010 avente per oggetto "Approvazione modulistica per la domanda e il mantenimento dell'accREDITamento degli organismi di formazione professionale, di cui alla Determina n. 15090/2005"

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/03/2011 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013" (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296). (Prot. n. 10158 del 29/03/2011);

Considerato che:

- l'evoluzione del sistema formativo nella Regione Emilia
- Romagna prevede lo sviluppo di politiche educative che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e

la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di un'economia sempre più basata sulla conoscenza;

- si rende necessaria una maggior attenzione agli aspetti qualitativi e gestionali per mettere tutti gli organismi di formazione professionale nelle condizioni di coniugare al meglio la presenza attiva sul mercato e l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche;

- in particolare il Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale deve garantire agli utenti la presenza di organismi gestori dotati di solidità finanziaria, qualità organizzativa e efficacia ed efficienza gestionale;

Ritenuto pertanto necessario individuare indicatori che diano maggiori garanzie di qualità ai soggetti titolari della programmazione (Regione e Amministrazioni Provinciali) in termini di capacità di performance aziendali degli organismi di Formazione professionale accreditati;

Considerato il lavoro di analisi sui dati di bilancio degli ultimi anni inviati dagli organismi accreditati per il mantenimento dell'accreditamento, che ha portato all'individuazione di alcuni aspetti di natura patrimoniale e finanziaria che si intendono proporre tra gli indicatori vincolanti per il sistema degli organismi accreditati;

Ritenuto necessario integrare la citata propria deliberazioni n. 177/2003 e ss.mm.ii. individuando criteri aggiuntivi per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale, descritti nell'Allegato 1) parte integrante del presente atto e in particolare riferiti a:

- Accredimento provvisorio e definitivo;
- Revoca e sospensione dell'accreditamento;
- Patrimonializzazione degli organismi di FP;
- Organi di controllo;
- Modalità di redazione e presentazione dei bilanci;
- Indicatori di bilancio.

Considerato che i criteri legati ai bilanci dovranno trovare effetto nei bilanci 2011, che saranno consegnati alla Regione entro il 31 luglio 2012;

Ritenuto inoltre opportuno, anche a seguito del confronto avviato in sede di Commissione Regionale Tripartita, approfondire il tema della maggior specializzazione del sistema formativo regionale, al fine di migliorarne ulteriormente la qualità, mediante il lavoro di specifici tavoli, in seno alla citata Commissione Regionale Tripartita;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Istituzionale rispettivamente nelle sedute del 15 aprile 2011 e del 24 marzo 2011;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della L.R. 12/03, nella seduta dell'11 Maggio 2011;

Vista la Legge Regionale n. 43/2001 e ss.mm.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/07/06, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";
- n. 1663 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
- n. 2060 del 20/12/2010 recante "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1173/2009 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)";
- n. 1377 del 20/9/2010 recante " Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali, così come rattificata alla deliberazione n. 1950/2010";
- n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera

999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e ss.mm.

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le integrazioni e modifiche alla propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii. descritte nell'Allegato 1) parte integrante del presente atto;
- 2) di confermare, in ogni altro aspetto, il contenuto della propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.;
- 3) di stabilire che i criteri legati ai bilanci dovranno trovare effetto nei bilanci 2011, che saranno consegnati alla Regione entro il 31 luglio 2012;
- 4) di approfondire, anche a seguito del confronto avviato in sede di Commissione Regionale Tripartita, il tema della maggior specializzazione del sistema formativo regionale, al fine di migliorarne ulteriormente la qualità, mediante il lavoro di specifici tavoli, in seno alla citata Commissione Regionale Tripartita;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente all'Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, sul sito <http://www.emiliaromagnasapere.it>. e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1)

Requisiti aggiuntivi per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui alla DGR 177/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Premessa

Le linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013, approvati con Deliberazione Assembleare n. 38 del 29/03/2011 impongono un adeguamento del sistema di accreditamento sia per supportare le nuove specificità ordinamentali, sia per presidiare la qualità del sistema formativo, anche in termini economico-finanziari.

Ciò si traduce con un intervento sull'accreditamento in generale per tutti gli organismi e i nuovi requisiti di seguito indicati, mirano da un lato ad individuare le coerenze con gli obiettivi contenuti negli Indirizzi e dall'altro a dare maggiori garanzie alla Regione rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nei bilanci degli organismi accreditati.

Revisione aspetti generali

In prima battuta si evidenziano alcuni **aspetti generali** che sono rivisti rispetto a quanto previsto dalla DGR 177/2003:

- **Accreditamento provvisorio e definitivo:** viene mantenuta la distinzione tra accreditamento provvisorio e definitivo, abrogando la durata massima di due anni dell'accreditamento provvisorio già prevista dalla DGR n. 177/2003; pertanto l'ente accreditato in modo provvisorio resta tale, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'accreditamento; l'organismo in possesso dell'accreditamento provvisorio potrà richiedere il definitivo solo dopo che avrà gestito attività finanziate con fondi pubblici e dimostrato i tassi di efficacia ed efficienza richiesti dalla procedura.
- **Revoca e sospensione dell'accreditamento:** chi perde l'accreditamento a seguito di mancanza di requisiti, non potrà ricandidarsi per i successivi tre anni; ciò vale anche per i singoli soci o associati delle forme giuridiche di cui sopra, che non potranno ricandidarsi per l'accreditamento, costituendo un nuovo soggetto. Tutto ciò non si applica se l'organismo rinuncia

all'accreditamento pur essendo in possesso dei requisiti.

Per quanto riguarda l'istituto della sospensione, viene introdotto, prevedendo una durata di tre mesi, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto degli indicatori di bilancio; durante questo periodo, finalizzato agli approfondimenti e alle verifiche tecniche necessarie, da parte della Regione, per procedere o alla revoca definitiva o al ripristino dell'accreditamento, l'Ente non potrà candidarsi sui bandi emanati nel medesimo periodo.

Nuovi requisiti aggiuntivi

Per l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento dovranno inoltre essere dimostrati i requisiti aggiuntivi, rispetto alla DGR n. 177/2003, qui elencati e descritti nel dettaglio:

1) obbligo di mantenimento di un **patrimonio netto minimo** secondo soglie rapportate al valore della produzione;

La soglia minima di patrimonio netto dovrà essere pari a 30.000,00 Euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 Euro; oltre 1.500.000,00 Euro di valore della produzione e fino a 10.000.000,00 Euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 2% del valore della produzione; oltre i 10.000.000,00 di Euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 Euro.

Il valore della produzione da prendere a riferimento è la media aritmetica del valore della produzione degli ultimi tre anni di bilancio.

L'eventuale ripristino del patrimonio netto entro le soglie stabilite, in fase di prima attuazione, dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio successivo.

2) obbligo di istituire un **organo di controllo**, collegio sindacale o revisore contabile ai quali verrà richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio nonché su aspetti specifici.

Gli organismi accreditati dovranno avere la presenza di un organo di controllo, composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili. Tale organo è tenuto nel corso dell'esercizio ad effettuare, per obbligo di legge, specifici controlli trimestrali sulla tenuta della

contabilità, sulla regolarità e correttezza delle procedure e scritture contabili, sul corretto adempimento degli obblighi tributari e previdenziali nonché ad attestare la correttezza e la veridicità del bilancio esprimendo un giudizio come previsto dalle procedure di revisione.

Ciò significa, per gli organismi che non hanno già il collegio sindacale per legge o per scelta, introdurre la presenza di un Revisore Contabile così come previsto agli artt. 2409 bis e 2477 del Codice Civile; i costi, sia del revisore unico sia dei collegi sindacali saranno ammissibili a rendiconto.

3) Maggior visibilità nei bilanci di alcune poste.

Gli organismi accreditati, nella redazione del bilancio, dovranno porre particolare attenzione ai seguenti punti:

- a) Operazioni con parti correlate (art. 2427 comma 1 n° 22 bis): devono essere fornite in nota integrativa, se rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, le operazioni con parti correlate precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio. Per "parti correlate " si intendono i soci, le controllanti, le collegate, le controllate, i fondi pensionistici dei dipendenti, i dirigenti con responsabilità e gli stretti familiari.
- b) Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427 comma 1 n° 22 ter) : a conclusione della Nota Integrativa, occorre fornire una adeguata informativa in merito alle c.d. " operazioni fuori bilancio ". Fra le operazioni " fuori bilancio " la Direttiva Comunitaria ha individuato alcune quali : ripartizione di rischi e benefici derivanti da un contratto, accordi combinati di vendita e riacquisto, beni impegnati, contratti di leasing operativo, titolarizzazione tramite di entità non registrate tramite distinte società, outsourcing ed altre operazioni analoghe. Al riguardo va tenuto presente che alcuni degli elementi che di cui sopra dovrebbero già trovare riscontro nei " Conti d'Ordine" del bilancio.
- c) Sempre in nota integrativa andrà indicata la ripartizione del Valore della Produzione fra Finanziamento Pubblico (Regione + Provincie) rispetto al

resto (Mercato ed altri finanziamenti pubblici): è un dato che mette in evidenza il grado di dipendenza del Sistema Formativo Regionale da risorse pubbliche erogate della Regione stessa.

4) obbligo di trasmettere il **bilancio** anche in formato elettronico **XBRL** per esigenze di standardizzazione e poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio.

Ad oggi tutte le società di capitale depositano il bilancio al Registro Imprese delle Camere di Commercio usando il nuovo formato XBRL. Tale formato "*EXtensible Business Reporting Language*" è quindi il formato elettronico "standard" di interscambio dei dati di Bilancio tra imprese e pubblica amministrazione.

InfoCamere, struttura informatica delle Camere di Commercio, per agevolare l'uso di questo formato ha messo in linea gratuitamente sul sito www.registroimprese.it (cliccando sulla voce "sportello pratiche" della home page, poi di nuovo "sportello pratiche", quindi "bilanci" e infine "xbrl") le istruzioni operative e gli strumenti per la realizzazione del file XBRL, anche nel formato *open source Openoffice*; ha messo, inoltre, a disposizione un software gratuito che permette di generare un prospetto contabile in XBRL a partire dai dati di un comune bilancio. Un altro software gratuito è disponibile sempre sul sito www.registroimprese.it e consente di verificare la validità formale di un'istanza XBRL prima del suo deposito al Registro delle Imprese, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie. Può essere inoltre utilizzato per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL in modo da ottenere una rappresentazione leggibile del bilancio.

5) obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste.

La possibilità di poter disporre dei dati di bilancio degli Enti consente di poter calcolare alcuni indicatori.

Di seguito vengono descritti nel dettaglio gli indicatori che mettono in evidenza da un lato il grado di equilibrio finanziario (indice di disponibilità corrente) e dall'altro la dinamica del ciclo finanziario (tempi medi di incasso e tempi medi di pagamento dei fattori produttivi); vengono inoltre indicate, rispetto agli indicatori, le soglie minime

da rispettare per il mantenimento dell'accreditamento.

Indicatori Finanziari

Indice di Disponibilità Corrente

E' un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno si riesce a fare fronte alle passività richieste entro l'anno.

Indica il rapporto fra il totale dell'Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi all'esercizio successivo e il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti passivi relativi all'esercizio successivo.

viene calcolato con la seguente formula:

Totale Attivo Circolante (esclusi crediti con scadenza oltre 12 mesi) +
Ratei/Risconti Attivi (relativi all'esercizio successivo)

Totale Debiti (esclusi quelli con scadenza oltre 12 mesi) + Ratei/
Risconti Passivi (relativi all'esercizio successivo)

Valore soglia: ≥ 1

Durata media dei crediti

Il valore di tale indicatore viene espresso in "Giorni" (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario).

viene calcolato secondo la formula:

Crediti di gestione
----- x 365
Valore della Produzione (Area A del Bilancio Civilistico)

Per "crediti di gestione" si intendono tutti i crediti dell'attivo circolante (a breve) + Rimanenze (Servizi in Corso) - Acconti ricevuti; si è ritenuto di inserire al numeratore, oltre al valore dei crediti commerciali, anche il valore delle Rimanenze, depurato degli anticipi ricevuti, in ragione sia della particolare natura che queste assumono (crediti in corso di formazione) che per eliminare eventuali

situazioni anomale presenti alla chiusura dell'esercizio, nonché per ragioni di omogeneità di confronto.

Valore soglia: <=200

Durata media dei debiti

Il valore di tale indicatore viene espresso in "Giorni" (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario)

viene calcolato secondo la formula:

$$\frac{\text{Debiti di Gestione}}{\text{Costo della Produzione (Area B)}} \times 365$$

Per "debiti di gestione" si intendono tutti i debiti del passivo (a breve) - debiti finanziari (banche e finanziamenti soci) - Acconti ricevuti; anche tale indicatore è stato oggetto di adattamento alla specifica realtà di riferimento.

Valore soglia <=200

Incidenza degli Oneri Finanziari

Misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di attività; anche in questo caso l'indice è stato adattato alla specificità del settore.

viene calcolato secondo la formula:

$$\frac{\text{Oneri Finanziari (Area C del Bilancio Civilistico)}}{\text{Valore della Produzione}}$$

Valore soglia: <=3%

Mancato rispetto delle soglie minime definite

Si prevede una gradualità di inserimento vincolante degli indici: in fase di prima attuazione, qualora 3 indicatori dei 4 sopra riportati fossero fuori dai livelli di soglia stabiliti, l'accreditamento verrà sospeso secondo quanto

previsto al precedente paragrafo "revoca e sospensione dell'accreditamento".

A regime, a seguito di specifico atto di approvazione, la sospensione avverrà quando 2 dei 4 indicatori finanziari risulteranno fuori soglia.

Eventuali ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della P.A. o dei soggetti gestori dei Fondi Interprofessionali, potrebbero generare alterazioni degli indici di durata media dei crediti e di conseguenza di durata media dei debiti; in tali casi, che dovranno essere dimostrabili e verificabili, gli indici non saranno valutati ai fini del mantenimento dell'accreditamento.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/659

data 28/04/2011

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'